

## Sicurezza a scuola e relazioni sindacali: le figure-chiave

I due temi **sono connessi**, da un lato, per il fatto che il dirigente è titolare delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica; dall'altro, per i fondamentali riflessi che la normativa sulla sicurezza ha sull'organizzazione del lavoro (ivi inclusi i rapporti sindacali fra lavoratori e parte datoriale) e sulla gestione delle risorse umane da parte del dirigente. IL CCNL vigente nel comparto scuola ([art. 6, comma 2](#)) sottolinea tale legame **attribuendo alle relazioni sindacali di istituto il compito di attuare la normativa sulla sicurezza**.

Le **figure chiave** di questa connessione fra sicurezza e relazioni sindacali sono, **oltre a** quella del **dirigente-datore di lavoro**, quella del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, previsto dalla normativa vigente ([art. 47](#) e [art. 50](#) del D.Lgs. n. 81/2008) ed espressione delle RSU di istituto, in forza dell' [Accordo Quadro del 10.07.1996](#) in merito agli aspetti applicativi della normativa sulla sicurezza, sottoscritto il 10 luglio 1996.

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (nel seguito indicato semplicemente come **RLS**) è delineata, sotto il profilo contrattuale, [dall'art. 73 del vigente CCNL Comparto scuola 2006-2009](#). Da notare che **il rappresentante dei lavoratori può non coincidere con una delle RSU**, potendo essere dalle RSU stesse designato fra i lavoratori in servizio nell'istituzione scolastica.

### 3. Sicurezza a scuola e relazioni sindacali: aspetti organizzativi

Dai rapporti che devono intercorrere fra i due soggetti di cui sopra, che si possono puntualmente desumere dalla normativa ivi citata, possiamo delineare un quadro generale degli **aspetti organizzativi sulla sicurezza nella scuola con riferimento alle relazioni sindacali**, derivanti dagli adempimenti che la legge e i contratti stabiliscono in materia. In particolare si individuano gli ambiti della **formazione**, della **consultazione**, dell'**informazione** e del diritto di **accesso**:

- organizzazione della **formazione**: il RLS ha diritto alla formazione specifica prevista [all'art. 50, comma 1, lett. g\) del d.lgs.n. 81](#) citato. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal [Decreto Interministeriale del 16/1/1997](#). Dal punto di vista organizzativo, la formazione del RLS è parte del **piano di formazione certificata** che deve essere predisposto dal dirigente per tutti gli addetti al servizio di prevenzione. I costi relativi saranno sostenibili con i **fondi per l'aggiornamento assegnati alla scuola o con fondi di funzionamento: sarà opportuno consorziarsi fra più scuole per ottimizzare le spese**. Uno degli enti erogatori di formazione potrebbe essere l'ISPESL, la cui attività in materia è consultabile all'indirizzo internet [http://www.ispesl.it/formaz/index.asp?lang=\\_it](http://www.ispesl.it/formaz/index.asp?lang=_it)
- organizzazione dell'attività di **consultazione** del RLS da parte del dirigente-datore di lavoro in merito a :
- **valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica** della prevenzione; tale consultazione, dice la norma ([art. 50 D.Lgs. n. 81/2008](#)) deve avvenire preventivamente e tempestivamente;
- **designazione degli addetti** al servizio di prevenzione;
- attività di **prevenzione incendi**;
- pronto soccorso;
- piani e alle procedure di **evacuazione**;
- **organizzazione della formazione** di cui al punto precedente.

**La consultazione deve essere verbalizzata** e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le

proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il RLS deve partecipare inoltre alle **riunioni periodiche** sulla prevenzione e protezione dai rischi, previste [dall'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008](#)

- organizzazione del **flusso di informazioni** da parte del dirigente-datore di lavoro nei confronti del RLS. La norma ([art. 18, c.1, lett. n del D.Lgs. n. 81/2008](#)) stabilisce che ai lavoratori deve essere permesso di **verificare**, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al RLS di **accedere alle informazioni ed alla documentazione** aziendale in materia. Va curato quindi (eventualmente avvalendosi di supporti informatici, p.es un database a lui riservato all'interno del sistema informativo della scuola) **un adeguato e aggiornato flusso documentale** nei suoi confronti relativamente a:
  - **valutazione** dei rischi e le misure di prevenzione relative;
  - **misure di prevenzione** inerenti:
    - sostanze e i preparati pericolosi;
    - macchine e impianti;
    - organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro;
    - infortuni e le malattie professionali;
    - certificazione relativa **all'idoneità degli edifici**;
    - informazioni provenienti dai **servizi di vigilanza**.
  - organizzazione e **gestione del diritto di accesso ai locali ad alla documentazione**: tale fattispecie rientra nelle **40 ore annue retribuite di permesso** cui il RLS ha diritto. Il diritto di accesso ai locali va opportunamente regolamentato nel senso che il RLS deve segnalare preventivamente al dirigente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite potranno svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato. Deve essere inoltre assicurata la **presenza del RLS in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti**.